

In questo sito vengono utilizzati i cookies. Puoi leggere l'informativa relativa all'uso dei cookies e capire come disabilitarli cliccando qui.

Lingua corrente:



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

[Home](#) [Elenchi iscritti](#) [Iscrizione](#) [Normativa](#) [Ricerca](#)

Login

Elenchi iscritti

Sezione e Provincia Ragione sociale Categoria Codice Rifiuto Tipologia

Elenchi aggiornati al 13/09/2017

Sezione * Provincia

Ragione sociale, codice fiscale, VAT

*

Cerca

Risultati per pagina

Numero iscrizione: BA/002812
FAVER S.P.A.
02450340720

Torna ai risultati

VIA SANTA CATERINA 29-31
70124 BARI (BA)

Categorie:

Categoria	Tipo iscrizione	Classe	Stato	Causale sospensione	Sospesa dal	Sospesa fino al	Inizio	Data scadenza	Sotto categoria
2-bis		-					13/04/2007	24/04/2022	

Tipologie

Nessuna tipologia

CER trasportati dalla ditta in regime ordinario

Nessun cer

CER trasportati dalla ditta in conto proprio

08.01.12 - 12.01.01 - 12.01.13 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.04 - 15.01.05 - 15.01.06 - 15.01.07 - 15.01.09 - 15.02.03 - 16.02.14 - 16.02.16 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.07 - 17.02.01 - 17.02.02 - 17.02.03 - 17.03.02 - 17.04.01 - 17.04.02 - 17.04.03 - 17.04.04 - 17.04.05 - 17.04.06 - 17.04.07 - 17.04.11 - 17.05.04 - 17.06.04 - 17.08.02 - 17.09.04 - 20.02.01

Dettagli

Lista mezzi

Risultati per pagina

Totale: 9

Targa	Tipo mezzo	Categorie attive	Cer
BAA36016	Autocarro	2 bis	
BJ484BE	Autocarro	2 bis	
BL697JS	Autocarro	2 bis	
BNS05AT	Autocarro	2 bis	
CA030YM	Autocarro	2 bis	

In questo sito vengono utilizzati i cookies. Puoi leggere l'informativa relativa all'uso dei cookies e capire come disabilitarli cliccando qui.

Lingua corrente:



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

[Home](#) [Elenchi iscritti](#) [Iscrizione](#) [Normativa](#) [Ricerca](#)

[Login](#)

Elenchi iscritti

Sezione e Provincia	Ragione sociale	Categoria	Codice Rifiuto	Tipologia
---------------------	-----------------	-----------	----------------	-----------

Elenchi aggiornati al 13/09/2017

Sezione * Provincia

Ragione sociale, codice fiscale, VAT

*

Risultati per pagina

Numero iscrizione: BA/002812
FAVER S.P.A.
02450340720

[Torna ai risultati](#)

VIA SANTA CATERINA 29-31
70124 BARI (BA)

Categorie:

Categoria	Tipo iscrizione	Classe	Stato	Causale sospensione	Sospesa dal	Sospesa fino al	Inizio	Data scadenza	Sotto categoria
2-bis		-					13/04/2007	24/04/2022	

Tipologie

Nessuna tipologia

CER trasportati dalla ditta in regime ordinario

Nessun cer

CER trasportati dalla ditta in conto proprio

08.01.12 - 12.01.01 - 12.01.13 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.04 - 15.01.05 - 15.01.06 - 15.01.07 - 15.01.09 - 15.02.03 - 16.02.14 - 16.02.16 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.07 - 17.02.01 - 17.02.02 - 17.02.03 - 17.03.02 - 17.04.01 - 17.04.02 - 17.04.03 - 17.04.04 - 17.04.05 - 17.04.06 - 17.04.07 - 17.04.11 - 17.05.04 - 17.06.04 - 17.08.02 - 17.09.04 - 20.02.01

[Dettagli](#)

Lista mezzi

Risultati per pagina

Totale: 9

Targa	Tipo mezzo	Categorie attive	Cer
CA031YM	Autocarro	2 bis	
DE674NW	Autocarro	2 bis	
DE675NW	Autocarro	2 bis	
DG817YR	Autocarro	2 bis	

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI-SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
istituita presso Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Via Emanuele Mola 19 - 70121 BARI

BA2812

Prot. n. 14017 del 26/4/12

SS

RACCOMANDATA AR

Bari, 26/04/12

FAVER SPA
VIA SANTA CATERINA 29-31
70124 BARI (BA)

OGGETTO: NOTIFICA PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO ART. 212- BA2812

SI INVITA LA DITTA DI INVIARE ALL'ALBO ENTRO IL 30/04/12 L'ATTESTAZIONE DEL
VERSAMENTO DEI DIRITTI D'ISCRIZIONE ANNO 2012 DI EURO 50,00 SU CCP. 00457705
INTESTATO ALBO GESTORI AMBIENTALI - BARI

Distinti saluti

Il Segretario
Dott. ~~Dario~~ Patruno

Sandra Sarno
Tel. 085/2174503



Iscrizione N: BA02812
Il Presidente
della Sezione regionale della Puglia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni. Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs 205/10;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la direttiva del Comitato nazionale dell'Albo 15 marzo 2011 n. 432, recante indicazioni riguardanti la procedura di aggiornamento delle iscrizioni ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data;

Vista la domanda di aggiornamento Prot. n. 27628/2011 del 22/12/2011 presentata dall'impresa **FAVER S.P.A.**;

Vista la deliberazione della **Sezione regionale della Puglia** in data 24/04/2012.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa **FAVER S.P.A.** con sede in BARI (BA), Via Santa Caterina 29-31 iscritta al registro delle imprese con il numero.02450340720;

Legali rappresentanti:

RUGGIERO LUIGI

codice fiscale: RGGLGU54L01A662S

carica: amministratore unico

Attività svolta/e

LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI TUBAZIONI MEDIANTE TRATTAMENTI INDUSTRIALI ANTI-CORROSIVI E RIVESTIMENTI ESTERNI ED INTERNI SPECIALI; LAVORI DI MECCANICA INDUSTRIALE, DI MONTAGGIO, REVISIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE; PREFABBRICAZIONE E POSA DI PEZZI SPECIALI DI TUBAZIONI E DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE; COSTRUZIONE E GESTIONE DI ACQUODOTTI, GASDOTTI, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE. FOGNATURE: COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTROMECCANICI, IDROELETTRICI, DI PRODUZIONE DI ENERGIA E CABINE DI TRASFORMAZIONE, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI E SISTEMI DI CONTROLLO E TELECONTROLLO ; COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA; COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GALLERIE; COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA; LAVORI DI DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA; LAVORI DI TERRA CON EVENTUALI OPERE CONNESSE IN MURATURA E CEMENTO ARMATO DI TIPO CORRENTE; EDIFICI INDUSTRIALI, CIVILI E MINUMENTALI, COMPLETI DI IMPIANTI ED OPERE ACCESSORIE. GESTIONE, CONDIZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CON RELATIVE CABINE ELETTRICHE ED IMPIANTI DI CLORAZIONE.

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

FAVER S.P.A.

Numero Iscrizione BA02812

Provvedimento di Modifica

Prot. n.14014/2012 del 26/04/2012



Albo Nazionale Gestori Ambientali

SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

istituata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI

Corso Cavour 2

Dlgs 152/06

n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal 24/04/2012.

Inizio validità: 24/04/2012

Fine validità: 24/04/2022

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[08.01.12] [15.01.06] [16.02.14] [16.02.16] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02]
[17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11]
[17.05.04] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04]

Veicoli utilizzabili per il trasporto dei rifiuti non pericolosi:

BL697JS	MAN
DE675NW	EUROTEC EUROCARGO

Art. 2

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. È in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino

FAVER S.P.A.
Numero Iscrizione BA02812
Provvedimento di Modifica

Prot. n.14014/2012 del 26/04/2012



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
Dlgs 152/06

incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.

9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
1. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
- Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BARI, 26/04/2012

Il Segretario
- Dr. Dario Patruno -

Il Presidente
- Avv. Pietro Rossi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)






*Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

RACCOMANDATA A.R.



CAMERA DI COMMERCIO DI BARI
Via Emanuele Mola, 19 - 70121 Bari



COREL - Poste Private
P.zza L. di Savoja 23 70121 Bari
Tel/Fax 080 6641945 Email info@corelccap.it
AUT. MIN. COMUNICAZIONI AUG 1643/2006



2 012000 20775

INVIO RACCOMANDATO ESPRESSO A/R

ISCRIZIONE (originale)

**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE PUGLIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
Dlgs 152/06

Iscrizione N: BA002812

Prot. N° BA001659/ 2008 del 08/02/2008

Prot. 2585

**IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE PUGLIA
DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto l'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 26 aprile 2006, prot. 01/CN/ALBO recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle imprese che esercitano le attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e di trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno;

Vista la richiesta d'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Prot. n. BA05141/2007 del 13/04/2007 presentata dall'impresa FAVER S.P.A. per l'attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e di trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno;

DISPONE

Art. 1
(iscrizione)

L'impresa FAVER S.P.A. con sede in BARI (BA), iscritta al Registro delle imprese con il numero 02450340720 è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal 13/04/2007 per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.

Art. 2
(legali rappresentanti)

LEGALI RAPPRESENTANTI:

RUGGIERO LUIGI - C.F. RGGLGU54L01A662S

Carica: AMMINISTRATORE UNICO

Nato a: BARI (BA) il: 01/07/1954

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE PUGLIA-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
Dlgs 152/06



Art. 3
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:



1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
 - b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un'etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.
I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi, devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BARI

UFFICIO AMBIENTE

RACCOMANDATA A.R.


CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E
AGRICOLTURA
70121 BARI



FAVER SPA

VIA S. CATERINA 29/31

20100 BARI



L3 12916457815-9